COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 411 DEL 23/08/2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

PRESENTATA DA: MERLO DINA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DAI CANALI ADIGETTO E SCORTICO.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sedazzari Paola

PREMESSO che

- il sistema adduttore irriguo principale del Consorzio di Bonifica Adige Po, costituito dai canali Adigetto e Scortico, è oggetto di continui sversamenti di rifiuti solidi, così come classificati dalle vigenti disposizioni normative in materia;
- detti rifiuti provengono prevalentemente dai centri dei Comuni rivieraschi del sopraindicato sistema adduttore e, precisamente, dai Comuni di Badia Polesine, Lendinara, Villanova del Ghebbo, Fratta Polesine, Costa di Rovigo, Rovigo, Ceregnano, Villadose e Adria;
- dal 28 gennaio 2010 il Consorzio di Bonifica Adige Po, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto formato dalla legge regionale 8 maggio 2009 n.12 e dalle DGR del Veneto n.1408 del 19/05/2009 e n.2416 del 04/08/2009, è subentrato a tutti gli effetti di legge al pregresso Ente Polesine Adige Canalbianco;
- il servizio di raccolta e trasporto rifiuti è stato impostato con i criteri della massima economicità possibile da parte del Consorzio di Bonifica Adige Po, con il concorso diretto dei sopraindicati Comuni rivieraschi;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 04/04/2017 recante “Approvazione Convenzione con il Consorzio di Bonifica Adige Po per servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi assimilati urbani dai canali Adigetto e Scortico - periodo 2017-2021”, era stato, infatti, approvato lo schema di Convenzione per servizio di cui si tratta, demandando al Dirigente del Settore competente l'adozione dei successivi atti;
- la conseguente Convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica Adige Po, Rep. n. 1661 del 08/06/2017, recante “Convenzione per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi assimilati urbani dai canali Adigetto e Scortico”, trasmessa dal Consorzio stesso a Questa

Amministrazione comunale con nota Prot. n. 7579 del 21/06/2017, Ns. Prot. 37195/2017 del 21/06/2017, è scaduta il 31/12/2021;

- il fenomeno della discarica in alveo del materiale più vario continua purtroppo con grave pregiudizio per la sicurezza del bene prezioso dell'acqua da utilizzare ai fini irrigui;

VISTI

- il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*, che oltre a definire all'art. 183 quali "rifiuti urbani", "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle rive dei corsi d'acqua*"*, definisce all'art. 198 quale competenza dei Comuni la gestione dei rifiuti urbani;
- la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii. "Nuove Norme in materia di gestione dei rifiuti", il cui art. 7, c. 1, lett. b), n. 7, prescrive quale competenza dei Comuni la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati: sono considerati rifiuti urbani, anche i rifiuti giacenti sulle rive dei corsi d'acqua che attraversano il comune;
- la D.G.R. n. 793/2009, avente ad oggetto *"Indirizzi e chiarimenti in merito all'individuazione dell'Amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali"*, la quale chiarisce che nel caso di abbandono rifiuti urbani e assimilati sulle rive dei corsi d'acqua o di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati, le competenze di raccolta e smaltimento rifiuti siano da individuarsi secondo quanto descritto nell'Allegato A alla medesima D.G.R. qui di seguito riportato per stralci:
 1. nel caso di abbandono di rifiuti urbani ed assimilati sulle rive dei corsi d'acqua, il soggetto istituzionalmente competente alla gestione, intesa come raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati, è il Comune nel cui territorio è intervenuto il rinvenimento del materiale.……;
 2. *omissis;*
 3. l'intervento di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero a cura dei Comuni è da considerarsi esteso ai casi di rifiuti galleggianti sulle acque superficiali, o in esse trasportati che non siano di impedimento al regime idraulico del corso d'acqua interessato. Tanto, in considerazione del fatto che lo specchio acqueo è, a tutti gli effetti, un'area pubblica che insiste nel territorio comunale e, pertanto, alla fattispecie in esame si applica la medesima disciplina valevole in caso di rifiuti abbandonati sulle rive;
- l'art. 178 del D.lgs. 152/2006 stabilisce che "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del principio chi inquina paga";
- la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 5912/2020 ha ribadito il principio della responsabilità condivisa di tutti gli operatori nella gestione dei rifiuti che trova il suo fondamento nei principi comunitari in materia ambientale della "precauzione", dell'"azione preventiva", sul principio di "correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente", nonché sul principio di "chi inquina paga";

CONSIDERATO che

- con DGR del Veneto n. 1121 del 17/08/2021 la Regione Veneto, deliberando in merito ad uno schema di convenzione del tutto analoga a quella di cui si tratta (rif. "Convenzione Canalbianco"), ha ritenuto di aggiornare la modalità di calcolo per la "Certificazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 3/2000" di cui alla DGR n.336/2021, ravvisando l'opportunità di precisare che i rifiuti abbandonati sulle sponde

fluviali o sui corsi d'acqua, per loro caratteristica di accumulo e mobilità, siano esclusi dal calcolo della suddetta Certificazione;
- appare opportuno e necessario incrementare l'azione promozionale di educazione civica attraverso incontri divulgativi ed una adeguata pubblicità da effettuarsi per tutta la durata della Convenzione di cui si tratta, secondo un apposito programma da concordare fra i soggetti interessati;

ATTESO che
- con nota Prot. 134/2021 del 03/02/2021, Ns. Prot. 8237/2021 del 04/02/2021 ad oggetto "Affidamento di bacino del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 202 D.lgs. 152/2006). Deliberazione dell'assemblea di bacino n. 1 del 30/01/2021", il Presidente del Consiglio di Bacino ha comunicato che con deliberazione assembleare n. 1 del 30/01/2021, lo stesso Consiglio di Bacino ha affidato in house providing ad Ecoambiente S.r.l. il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino ottimale "Rovigo";
- in data 02/03/2021 è stato stipulato il *Contratto di servizio tra Ecoambiente S.r.l. e il Consiglio di Bacino Rovigo*, pubblicato sul sito internet del Consiglio di Bacino stesso www.consigliodibacinorovigo.it, contenete la disciplina dei rapporti col gestore sotto i profili amministrativi, tecnici, economici e di controllo per il periodo 2021-2050;

VISTO che
- con nota Prot. 13792 del 06/12/2021, acquisita al Ns. Prot. n. 87983/2021 del 06/12/2021, il Consorzio di Bonifica Adige Po ha trasmesso la bozza di CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DAI CANALI ADIGETTO E SCORTICO, approvata dal Consiglio di Amministrazione consorziale con deliberazione n.17/4 del 24/11/2021 che prevede una nuova ripartizione delle relative incombenze;
- l'art. 11 dello schema di Convenzione precisa che le spese per la registrazione della stessa sono a carico dei Comuni, anticipate dal Consorzio e rimborsate dagli stessi Comuni in base al coefficiente di riparto degli oneri richiesti per il 2022;
- tale Convenzione avrà validità dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO che è pervenuta al Protocollo dell'Ente n.2269/2022 del 12/01/2022, la nota Prot. n.331 del 12/01/2022 con la quale il Consorzio di Bonifica Adige Po ha comunicato che la spesa a carico del Comune di Rovigo, da riscuotere a mezzo ruolo di contribuenza, per la Convenzione di cui si tratta, per l'anno 2022, è pari ad € 20.070,71 più spese di registrazione pari ad € 2.562,91;

VISTA la successiva nota del Consiglio di Bacino Rovigo, Ente di governo rifiuti per il Bacino di Rovigo, Prot.963 del 27/06/2022, Ns. Prot. 46235/2022 del 28/06/2022, con la quale facendo seguito alla ricezione del testo della convenzione per la rimozione dei rifiuti galleggianti e in alveo nei canali Scortico e Adigetto, revisionata dal Consorzio di Bonifica Adige Po in seguito alle indicazioni ricevute dallo stesso Consiglio di Bacino, in particolar modo attraverso l'inserimento del Comune di Adria tra le amministrazioni co-firmatarie del documento, ha inviato la bozza di Convenzione approvata dall'organo competente del Consorzio;

CONSIDERATO che anche il nuovo schema di Convenzione prevede:
- all'art. 11 che le spese per la registrazione della stessa sono a carico dei Comuni, anticipate dal Consorzio e rimborsate dagli stessi Comuni in base al coefficiente di riparto degli oneri richiesti per il 2022;
- che tale Convenzione avrà validità dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO che nell'Art. 9 della Convenzione è specificato che l'importo che i comuni dovranno rimborsare al Consorzio per l'anno 2022 è dettagliatamente riportato nello schema allegato alla stessa Convenzione, per cui per tale anno il Comune di Rovigo deve rimborsare € 18.344,33, comprensivi di € 2.208,75 per spese di registrazione;

PRESO ATTO che il Direttore del Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo con e.mail del 14/09/2021, acquisita al Protocollo del Comune di Rovigo con n.65694/2021 del 15/09/2021, in merito ad uno schema di convenzione del tutto analoga a quella di cui si tratta (rif. "Convenzione Canalbianco"), ha chiarito che la spesa inerente la convenzione può essere inserita nella pianificazione economico-finanziaria del 2022;

PRESO ATTO di quanto specificato nello spirito di collaborazione tra uffici dalla Sezione Tributi con e.mail del 04/05/2022 e precisamente, tra l'altro: "con verbale n. 18 del 29/4/2022 il Consiglio Comunale ha preso atto del PEF della Tari periodo 2022/2025. Sono rientrati nel PEF dell'anno 2022 e finanziati con la TARI i seguenti capitoli:
- €. 22.994,00 al Cap. 280130/1330- SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI GIACENTI SULLE SPONDE DEI CANALI" *omissis*;

APPURATO che

- nell'apposito Capitolo di Spesa 280130/1330 "Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani giacenti sulle sponde dei canali" del bilancio di previsione del triennio 2022-2024, è presente la necessaria dotazione finanziaria;

- la spesa a carico del Comune di Rovigo per la quota di rimborso dell'imposta di registrazione pari a € 2.208,75 trova copertura nel Capitolo 040170/1751 "Imposta di registro e di bollo" del bilancio di previsione del triennio 2022-2024, esercizio finanziario anno 2022;
- che la spesa sopraindicata di rimborso dell'imposta di registrazione deve essere sostenuta dal Comune solo nell'anno 2022;

VISTO l'art. 15 della Legge n.241/1990 avente come rubrica "Accordi tra pubbliche amministrazioni", il quale tra l'altro prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

RITENUTO, pertanto, di approvare l'allegato schema di CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DAI CANALI ADIGETTO E SCORTICO valida dal 01/01/2022 al 31/12/2024, la cui bozza è stata approvata dal Consorzio di Bonifica Adige Po, trasmessa dal Consiglio di Bacino Rovigo con nota Prot.963 del 27/06/2022, Ns. Prot. 46235/2022 del 28/06/2022 **,** allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO inoltre di demandare al Dirigente del Settore competente l'adozione dei successivi atti, compreso la determinazione dirigenziale di impegno di spesa;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2017 divenuta esecutiva in data 6/03/2017;

COMUNE DI ROVIGO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 28/12/2021 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati";

VISTO il Decreto Sindacale n. 27 del 13.07.2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi, e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;

VISTO l'art.48 del D.Lgs.267/2000 e l'art.26 del vigente Statuto comunale riguardanti le competenze della Giunta comunale;

ATTESO che la delibera è stata proposta dal Settore settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 sulla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:
- parere dal responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- parere del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente ripresa ed approvata;
2) di approvare lo schema di **CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DAI CANALI ADIGETTO E SCORTICO valida dal 01/01/2022 al 31/12/2024,** la cui bozza è stata approvata dal Consorzio di Bonifica Adige Po, trasmessa dal Consiglio di Bacino Rovigo con nota Prot.963 del 27/06/2022, Ns. Prot. 46235/2022 del 28/06/2022**,** allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
3) di demandare al Dirigente del Settore competente l'adozione dei successivi atti, compreso la determinazione dirigenziale di impegno di spesa, dando atto che la relativa spesa trova copertura nel capitolo n. 280130/1330 "Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani giacenti sulle sponde dei canali" e nel Capitolo 040170/1751 "Imposta di registro e di bollo" del bilancio di previsione del triennio 2022-2024, che presentano sufficiente disponibilità;
4) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
5) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" Sezione "Provvedimenti", Sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico";
6) Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di regolamentare al più presto i compiti dei soggetti interessati e coinvolti nella pulizia dei canali Adigetto e Scortico.

COMUNE DI ROVIGO

COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.49 e dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Annotazioni:

Rovigo, 23/08/2022

IL DIRIGENTE
RIZZI MARZIA

Documento sottoscritto con firma digitale